



N. 290/ML/4/2014/M

Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, nonché delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

VISTO il Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003;

VISTO l'articolo 17 del Regolamento europeo n. 714/2009 che prevede norme per i nuovi interconnettori;

VISTO il decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. (11G0136);

VISTI, in particolare, l'articolo 1-quinquies, comma 6, decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modifiche ed integrazioni, e l'articolo 39 del suddetto decreto legislativo n. 93/2011, che disciplinano le modalità di concessione dell'esenzione;

VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481 e s.m.i., recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

MS

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2004, recante i criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, che ha trasferito a Terna S.p.A. le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale;

VISTO il decreto 21 ottobre 2005 del Ministro delle attività produttive, ora Ministro dello sviluppo economico, che stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalla legge n. 290/2003 e s.m.i., le modalità e i criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi per le nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati;

VISTA la nota del 24 giugno 2013, acquisita al protocollo di questo Ministero in data 1 luglio 2013 con il n. 0013387, con la quale la società Adria Link S.r.l., con sede legale in Via Buonarroti 10, 34170 Gorizia, di concerto con le società slovene E3, energetica, ekologija, ekonomija d.o.o. (E3) e Holding Slovenske Elektrarne d.o.o. (HSE), ha chiesto il riconoscimento, per la nuova linea di interconnessione a 110 kV in corrente alternata e della potenza nominale di 125 MVA tra le Stazioni elettriche di Dekani (Slovenia) e Zaule (Italia), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento CE/714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, dell'esenzione dal disposto dell'articolo 16, comma 6 del suddetto Regolamento e degli articoli 9 e 32 e dell'articolo 37, commi 6 e 10 della Direttiva 2009/72/CE, di non meno del 90% della NTC per un periodo di 12 anni;

VISTA la deliberazione 27 dicembre 2013 – 630/2013/R/EEL, con la quale l'AEEGSI ha adottato il documento “*Joint opinion of the energy regulators on the Redipuglia – Vrtojba exemption application*” (Allegato A alla deliberazione), contenente la valutazione congiunta dell'AEEGSI e di AGENS-RS in merito all'istanza di esenzione;

VISTO il decreto n. 290/ML/4/2014 dell'11 agosto 2014, con il quale questo Ministero ha concesso alle società Adria Link S.r.l., Holding Slovenske Elektrarne d.o.o. (HSE) e E3, energetica, ekologija, ekonomija d.o.o., un'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi sulla nuova linea di interconnessione a 110 kV in corrente alternata e della potenza nominale di 125 MVA tra le Stazioni elettriche di Dekani (Slovenia) e Zaule (Italia);

VISTA la nota n. 0015678 dell'11 agosto 2014, con la quale questo Ministero ha trasmesso alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea il suddetto decreto, per la notifica alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 17, par. 7, del Regolamento (CE) n. 714/2009;

VISTA la decisione n. C(2014)9904 final del 17 dicembre 2014, notificata a questo Ministero tramite la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea il 4 febbraio 2015, con la quale la Commissione Europea ha richiesto di apportare alcune modifiche al suddetto decreto;

MB

RITENUTO di modificare il citato decreto n. 290/ML/4/2014 dell'11 agosto 2014, recependo integralmente le indicazioni ricevute dalla Commissione Europea;

DECRETA

Articolo 1

1. L'articolo 1, comma 2, del decreto n. 290/ML/4/2014 dell'11 agosto 2014 è sostituito dal seguente:

“2. E' altresì concessa l'esenzione dall'applicazione delle norme in materia di separazione societaria di cui all'art. 9 della Direttiva n. 2009/72/CE.

3. Non è, invece, accolta la richiesta di esenzione dall'articolo 32 e dall' 37, commi 6 e 10, della Direttiva n. 2009/72/CE”.

2. L'articolo 3 del decreto n. 290/ML/4/2014 dell'11 agosto 2014 è sostituito dal seguente:

“La concessione dell'esenzione perde effetto qualora, dopo due anni dalla data di adozione della presente decisione, la costruzione della nuova linea di interconnessione Dekani – Zaula non sia stata ancora avviata e qualora, dopo cinque anni dalla data di adozione della presente decisione, l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che questo Ministero, previa approvazione della Commissione europea, non riconosca che il ritardo e' dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga e' concessa.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento CE/714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, il presente decreto, il decreto n. 290/ML/4/2014 dell'11 agosto 2014 e l'allegata deliberazione 27 dicembre 2013 – 630/2013/R/EEL dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico e comunicati alle società promotrici e alla Commissione Europea.

2. Di detta pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 03 MAR. 2015

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO ELETTRICO, LE
RINNOVABILI E L'EFFICIENZA
ENERGETICA, IL NUCLEARE

(Dott.ssa Rosaria Romano)



MB